



CENTRALE DI COMMITTENZA

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI BITONTO E RUVO DI PUGLIA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E BENI AI SENSI DELL'ART. 37, C. 4, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

SPETT.LE IMPRESA

OGGETTO: PNRR - Missione 5 – Componente 2 - Investimento 2.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU –Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell' Abitare. “Intervento di miglioramento della qualità dell’abitare – Rione Caprera in Ruvo di Puglia”. LETTERA INVITO/DISCIPLINARE.

CUP: I57H21000550005

CUI: 00787620723202100001

CIG: 9936806FB4

1. PREMESSE

La Centrale di Committenza (**C.C.**) costituita tra i Comuni di Bitonto e Ruvo di Puglia per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, ai sensi dell’art. 37 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con Ufficio Comune istituito presso il Comune di Bitonto, **INDICE**, per il **Comune di Ruvo di Puglia** (Amministrazione aggiudicatrice), la procedura in oggetto giusta Determinazione del Direttore di Area 8 - “Qualità Urbana e Beni Comuni” del Comune di Ruvo di Puglia n. 178/2023 del 15.06.2023 e giusta determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune della Centrale di Committenza n. 784 RDG (n. 10 R.S.) del 30.06.2023, invitando gli operatori economici individuati dal predetto Comune con nota prot. n. 13361 del 29.06.2023, purchè in possesso al momento della presentazione dell’offerta dei requisiti di qualificazione come indicati nel presente invito/disciplinare di gara.

L’intervento in oggetto, finanziato nell’ambito della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3 – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare – PINQuA - del PNRR, prevede l’applicazione del Regime 2 relativo ai vincoli DNSH da adottare.

Nel presente Invito/Disciplinare, dunque, trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm”, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il

principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In particolare, trovano applicazione:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nella relazione tecnica di rispondenza ai C.A.M., facente parte del progetto esecutivo.

Il presente invito/disciplinare di gara contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indetta, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta telematica, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'operatore economico sarà selezionato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020. La procedura di gara sarà espletata tramite piattaforma telematica EmPulia. L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori relativi all'**INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ABITARE – RIONE CAPRERA IN RUVO DI PUGLIA**, sulla base del progetto esecutivo approvato con determinazione del Direttore di Area 8 n. 176/2023 del 15.6.2023. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, co. 3, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo determinato in funzione dei parametri di valutazione riportati nell'allegata "Tav. OM – Offerta migliorativa" ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 1 comma 3 della legge n.120/2020. Qualora il punteggio relativo all'offerta economica e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 ed il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, il Responsabile Unico del Procedimento con il supporto della Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione di congruità delle offerte così come previsto dall'art. 97 sopra richiamato.

La presentazione di offerta interamente per via telematica deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 20:00 del giorno 21.07.2023** esclusivamente tramite piattaforma telematica EmPulia, www.empulia.it, nei modi e nei termini riportati nel presente invito/disciplinare di gara.

2. STAZIONE APPALTANTE

Centrale di Committenza - Ufficio Comune - (CC Comune di Bitonto - C.so V. Emanuele II n. 41, c.a.p. 70032 tel. 080 3716247/167 - p.e.c. protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it) per il Comune di Ruvo di Puglia - Amministrazione aggiudicatrice - Piazza Matteotti, 31; c.a.p. 70037; tel. 080 9507128/153, indirizzo internet: www.comune.ruvodipuglia.ba.it; p.e.c.: comuneruvodipuglia@postecert.it; Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gildo Rocco Gramegna - Direttore Area 8 – Qualità Urbana e Beni Comuni del Comune di Ruvo di Puglia (BA), nominato con determinazione del Direttore di Area 1 - Risorse Umane n. 35/2021 del 04.03.2021.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara, oltre che dal presente invito/disciplinare, è composta come segue:

- progetto esecutivo, approvato con Determinazione della Direzione di Area 8 n. 176/2023 del 15.06.2023 completo di Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Determinazione a contrattare della Direzione di Area 8 n. 178/2023 del 15.06.2023;
- Determinazione del Direttore di Area 8 n. 186/2023 del 20/6/2023, ad oggetto: "PNRR M5C2 – Investimento 2.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU –Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell' Abitare. "Intervento di miglioramento della qualità dell'abitare – Rione Caprera in Ruvo di Puglia". Determinazione a contrarre_atto gestionale di spesa."
- Determinazione del Direttore di Area 8 n. 195/2023 del 29/6/2023, ad oggetto: "PNRR M5C2 – Investimento 2.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU –Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell' Abitare. "Intervento di miglioramento della qualità dell'abitare – Rione Caprera in Ruvo di

Puglia”. Rettifica ed integrazione D.D. n. 178/2023 a contrarre - CUP:I57H21000550005 CUI: 00787620723202100001”;

- Tavola OM;
- Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (allegato 1);
- Dichiarazioni integrative (allegato 2);
- Dichiarazione per raggruppamenti/consorzi (allegato 3);
- Modello offerta economica (allegato 4);
- Dichiarazione di assenza del conflitto di interessi (allegato 5);
- Dichiarazione titolare effettivo (allegato 6);
- Dichiarazione rispetto divieto *pantouflage* operatore economico (allegato 7)
- Codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione” (art. 2 del DPR 62/2013);
- protocollo per la legalità sottoscritto tra Prefettura UTG di Bari e Comune di Ruvo di Puglia sottoscritto in data 20.04.2012;
- protocollo di intesa in materia di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi sottoscritto in data 20.02.2018 con le organizzazioni sindacali CGIL, UST CISL, UIL.

In caso di discordanze tra Capitolato Speciale d'Appalto e il presente Bando/disciplinare di gara, prevalgono le indicazioni del Capitolato speciale d'Appalto.

4. CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA DI GARA E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di **quesiti scritti**, sempre in maniera telematica tramite la piattaforma EmPulia, entro il termine sottoindicato. Oltre detto termine, indicato sulla piattaforma telematica, non sarà più possibile per l'utente inoltrare quesiti e/o chiarimenti.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale presente all'interno della procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 14,00 del 18.07.2023**.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (bando/disciplinare di gara e/o Capitolato Speciale d'Appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Il Sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPulia **entro il 19.07.2023** e saranno accessibili all'interno della procedura di gara in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati forniti in sede di registrazione al Portale.

Si specifica che nella pubblicazione delle richieste e/o quesiti posti dagli operatori economici, sarà mantenuto l'anonimato dell'operatore che ha formulato la richiesta e/o il quesito.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o comunque al di fuori della piattaforma.

Tutte le comunicazioni - ivi incluse quelle previste all'art. 76 del Codice - tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la piattaforma EmPulia.

I concorrenti sono comunque tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante. Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. OGGETTO, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori relativi all'Intervento di miglioramento della qualità dell'abitare – Rione Caprera in Ruvo di Puglia.

L'intervento è articolato secondo il quadro economico che segue:

A) Lavori	
A1) Importo dei lavori, di cui:	€ 1.388.062,93
per piantumazioni (a valere solo sulla quota di finanziamento PNRR)	€ 81.387,53
per lavori	€ 1.306.675,40
A2) Oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 34.533,50
A. TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 1.422.596,43
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1) Imprevisti incluso IVA (max 10% di A)	35.878,77 €
B.2) IVA al 10% su A)	142.259,64 €
B.3) Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	75.611,04 €
B.4) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori e CSE	69.000,00 €
B.5) Indagini geotecniche e rilievo indiretto aree inaccessibili	7.402,04 €
B.6) Collaudo tecnico amministrativo e certificazioni	22.000,00 €
B.7) Spesa per sorveglianza archeologica	2.364,00 €
B.8) Contributo integrativo 4% su spese tecniche su B.3/B.4/B.5/B.6	7.055,08 €
B.9) IVA 22% su spese generali e CNPAIA su B.3/B.4/B.5/B.6	40.355,08 €
B.10) incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 (comma 3) del d. lgs n. 50/2016	13.364,94 €
B.11) incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 (comma 4) del d. lgs n. 50/2017	- €
B.12) incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 (comma 5) del d. lgs n. 50/2016	7.112,98 €
B.13) Spese generali per autorizzazioni, pareri, ecc.	2.000,00 €
B.14) Contributo ANAC e spese di gara	3.000,00 €
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	427.403,57 €
COSTO TOTALE (A+B)	1.850.000,00 €
Contributo PNRR M5 C2 I2.3 (Ex. Contributi co. 437 art. 1 L. 160/2019)	€ 1.323.000,00
Quota cofinanziamento comunale – Mutuo CDP	€ 527.000,00
COSTO TOTALE	1.850.000,00

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, i lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie:

DESCRIZIONE LAVORAZIONI	CATEGORIA	IMPORTI	%	TIPOLOGIA	% DI SUBAPPALTO
Edifici civili e industriali	OG1	1.222.931,18	88,10	Prevalente	Nei limiti di cui all'art. 105 – comma 1 – del Codice
Impianti per la trazione elettrica	OS27	165.131,75	11,90	Scorporabile	100,00 %

I costi stimati della manodopera, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016, ammontano a € 464'890,34 e sono compresi nell'importo complessivo dell'appalto.

L'attestazione di validazione del progetto esecutivo è stata approvata con determinazione della Direzione di Area 8 n.176/2023 del 15.06.2023.

6. DURATA – REVISIONE DEI PREZZI – SUDDIVISIONE IN LOTTI – OPZIONI

Esecuzione dei lavori: entro **379 (trecentosettantanove)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna firmato dal direttore dei lavori e dall'aggiudicatario.

L'Amministrazione, stante l'urgenza di realizzare i lavori nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 e dell'art. 8 comma 1 lettera a) della legge n. 120/2020.

Il contratto di appalto sarà stipulato "a corpo".

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla modifica del contratto principale senza l'indizione di una nuova procedura di affidamento - per l'esecuzione di lavori aggiuntivi e/o migliorativi e senza alterazione della natura generale del contratto principale - agli stessi patti e condizioni (es. ribasso) del contratto principale in essere, fino alla concorrenza delle risorse rinvenenti dalle economie di gara.

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito in L. 25/2022), la Stazione Appaltante procederà, altresì, alla revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, specificando che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture di cui al comma 2, secondo periodo, del citato art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

Ai sensi all'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l'appalto in argomento non può essere scomposto in lotti funzionali o prestazionali in quanto:

- costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da realizzare (impossibilità oggettiva);
- verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso frazionamento).

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici di cui all'articolo 3, lettera p) del Codice, invitati alla presente procedura di gara, possono partecipare in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

È ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

Gli operatori economici che intendano partecipare in forma associata dovranno dichiarare, in sede di presentazione della propria offerta, le qualificazioni, con la relativa classificazione, possedute dai singoli componenti il raggruppamento.

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria (di seguito, "Mandataria") e le mandanti (di seguito, "Mandanti"), specificando ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti le categorie dei lavori.

In sede di offerta, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 18, 19, 19-bis, e 19-ter del Codice dei Contratti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), quest'ultimo indica i consorziati per i quali concorre.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del Codice dei Contratti e dell'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, ed essere autorizzata dal Tribunale competente;

- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In entrambi i casi, l'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nell'ipotesi di impresa ammessa a concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1 REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER IL PNRR

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**:

- ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. n. 77 del 2021 come convertito dalla L. n. 108/2021, sono tenuti a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa Integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retibuzione effettivamente corrisposta. La predetta relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità;
- ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis del D.L. n. 77 del 2021 come convertito dalla L. n. 108/2021, gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare la certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/1999 ed una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali.

Sono esclusi dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77 del 2021 come convertito dalla L. n. 108/2021, gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta:

- a) non hanno assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. n. 68/1999;
- b) omettono di produrre l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile.

Trattandosi di una procedura finanziata con fondi PNRR, agli operatori economici si richiede, inoltre, l'assunzione degli obblighi specifici di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. *"Do No Significant Harm"* (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, gli obiettivi trasversali quali il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), la parità di genere (Gender Equality), la protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

In ogni caso non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono cause che in base alla vigente legislazione siano ostative o determinino divieto a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

8.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti paragrafi. La verifica del possesso dei requisiti sarà condotta d'ufficio sull'aggiudicatario mediante sistema FVOE. Pertanto, tutti i soggetti invitati a partecipare alla procedura negoziata devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul sito web dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE). Per utilizzare il fascicolo virtuale, la stazione appaltante, tramite il RUP, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il “soggetto abilitato alle verifiche”. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura. Il sistema rilascia un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo, per l'operatore economico, di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti, il PASSOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Il PASSOE consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora questo partecipi in forma aggregata, di tutti i soggetti che compongono l'aggregazione.

8.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PER I LAVORI

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del Codice è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero l'iscrizione all'albo delle società cooperative per i soggetti tenuti.

Il requisito di idoneità deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

8.2.2 CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA E TECNICO/PROFESSIONALE PER I LAVORI E LE FORNITURE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso delle certificazioni SOA regolarmente autorizzate, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle Categorie di Lavorazione con le classifiche minime richieste ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) e in conformità all'allegato «A» adeguate a coprire l'importo complessivo dei lavori, come da tabella riportata al precedente punto 5.

L'operatore economico, nel rispetto delle sottostanti precisazioni, può soddisfare le condizioni di qualificazione mediante:

- a) Costituzione di un raggruppamento d'impresa;
- b) Avvalimento;
- c) Subappalto ad imprese in possesso della qualificazione nella categoria scorporabile.

Gli operatori economici concorrenti, alla data della lettera d'invito, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti comprovati dalle dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in ordine ai Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017) come definiti all' art. 6.1 del Capitolato Speciale d' Appalto:

- possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di

miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

- controllo operativo che tutte le misure previste all'art.15 comma 9 e comma 11 di cui al d.P.R. 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere.
 - sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
 - preparazione alle emergenze ambientali e risposta.
- impegno a dimostrare in corso d'opera la conformità al criterio afferente il rispetto dei principi di responsabilità sociale mediante presentazione della documentazione delle etichette che attestino la conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi oggetto di alcune Convenzioni Internazionali, di seguito riportate:
 - le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
 - la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario minimo"
 - la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
 - la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
 - la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
 - art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"

Tali etichette devono quindi dimostrare la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici».

- impegno a presentare in corso d'opera rapporti di prova e certificazione afferenti le specifiche tecniche dei componenti edilizi utilizzati ai sensi di quanto disposto dall'art. 6.1 del Capitolato Speciale d' Appalto a base di Gara.

Si precisa comunque che:

- Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010: *“La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”*.
- Ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010 *“Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”*.
- Ai sensi del disposto del comma 1 e del comma 2 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificati dall'art. 49 della legge n. 108/2021 la categoria prevalente **OG1** (a qualificazione obbligatoria) può essere subappaltata ad impresa in possesso della relativa qualificazione, purchè in misura non prevalente;
- Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49 della legge n. 108 del 2021, la categoria **OS27** (a “qualificazione non obbligatoria” – cfr. Allegato A D.P.R. n. 207/2010) è scorporabile (ai sensi dell'art. 32, comma 7, lett. b), del DPR n. 207/2010) e integralmente subappaltabile ad impresa in possesso della relativa qualificazione e purchè i requisiti relativi alla suddetta categoria siano posseduti aumentando la classifica della prevalente (art. 92, comma 1, del DPR n. 207/2010). Le lavorazioni di cui alla categoria **OS27**, essendo a qualificazione non obbligatoria, potranno essere eseguite direttamente dall'offerente anche se privo della relativa qualificazione.
- L'O.E. in alternativa al subappalto integrale ad impresa qualificata - può concorrere in raggruppamento con soggetto idoneamente qualificato nella categoria **OS27** (RTI verticale).
- Ai fini della qualificazione operano le seguenti disposizioni normative in quanto compatibili con la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 28/04/2022 (C-642/20):
 - a. art. 12 della Legge n. 80/2014;
 - b. art. 216, comma 14, D. Lgs. 50/2016 (in materia di sistema di qualificazione delle imprese);
 - c. art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 (si richiama la delibera ANAC n. 524/2022 secondo cui resta fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote tra le imprese raggruppande deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna);
 - d. artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e nelle correlate disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti (per i consorzi e i raggruppamenti di imprese).

Indicazione per gli operatori che si presentano in forma associata (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete) e consorzi stabili

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito specificato.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, c. 3 e 83, c. 2, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, ciascun componente del raggruppamento o del consorzio ordinario deve possedere le qualificazioni SOA per tutte le categorie del bando.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E. di tipo misto si applica l'articolo 48, co. 6, del Codice.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 1 e 83, co. 2 del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale:

- la mandataria deve possedere la qualificazione SOA per la categoria principale e relativa classifica richiesta dal bando;
- la mandante deve possedere la qualificazione SOA relativa alla categoria scorporabile con relativa classifica.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 83, co. 2 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale devono essere posseduti: in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice dei Contratti, nonché in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio; o dalle consorziate, anche eventualmente designate quali esecutrici.

9. AVVALIMENTO

In linea generale, ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, nonché per la dimostrazione dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché dichiarazioni integrative come indicato nei punti seguenti del bando/disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati:

- a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
- b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
- d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato e disciplinato dalle disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere e forniture che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. **In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.**

Ai sensi del disposto del comma 1 e del comma 2 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificati dall'art. 49 della legge n. 108/2021, la categoria prevalente OG1 (a "qualificazione obbligatoria" – cfr. Allegato A D.P.R. n. 207/2010) può essere subappaltata ad impresa in possesso della relativa qualificazione purchè in misura non prevalente.

A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto d'appalto, **nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.** Le cessioni, comunque realizzate, fanno sorgere nel committente il diritto alla risoluzione del contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con immediato incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

È ammesso il ricorso alla subfornitura nel caso in cui l'intervento comporti l'acquisto di beni, attrezzature o materiali.

Si precisa che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane ai propri consorziati.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del Soggetto Attuatore. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 2 e 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al presente invito;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nella relazione tecnica di rispondenza ai C.A.M., facente parte del progetto esecutivo [eventuale se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50] l'obbligo di cui all'articolo 47, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

Il subappaltatore è comunque responsabile in solido con l'appaltatore per le prestazioni a lui affidate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. CAUZIONI – GARANZIE – COPERTURE ASSICURATIVE

L'offerta è corredata da:

- 1) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La dichiarazione di impegno deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120/2020 non si richiede la garanzia provvisoria.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La fideiussione deve essere conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. 16/09/2022, n. 193.

Ai sensi dell'art. 2.8 del Capitolato speciale d'appalto e a norma dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, prima della stipula del

contratto e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una **polizza di assicurazione** che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata pari al valore del contratto e deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

12. SOPRALLUOGO

E' a discrezione del concorrente la modalità di espletamento dei sopralluoghi e il dettaglio degli stessi. L'Amministrazione non rilascerà alcuna attestazione. Le aree sono accessibili ed il concorrente ha facoltà di svolgere il sopralluogo in maniera autonoma. Il concorrente dovrà dichiarare in fase di offerta di essersi recato sul luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori e di aver preso visione delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi e dei patti contrattuali e condizionare l'esecuzione delle opere.

13. PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC E SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 165,00** - secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 - con le modalità reperibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>;

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore, veramento ANAC) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del lavoro ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile così come prescritto nel presente invito/disciplinare.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a CINQUE giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante **procede all'esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La stazione appaltante richiederà **tramite piattaforma EmPulia**, ad ogni operatore economico che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna. Gli operatori economici interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all'indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest'ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma.

L'operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale.

Scaduti i termini per la presentazione della documentazione integrativa l'operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'appalto è regolato dal presente disciplinare e dagli altri documenti di gara.

La gara si svolge in modalità telematica: in particolare le offerte economiche e la documentazione amministrativa dovranno essere formulate dagli operatori economici, firmate digitalmente e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica EmPulia**.

Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, **a pena di esclusione**, devono inviare, **entro e non oltre le ore 20:00 del 21.07.2023** la propria offerta telematica, tramite il Portale telematico Empulia secondo la procedura guidata del sistema.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

16.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

L'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva redatta preferibilmente secondo il modello istanza/dichiarazione allegato 1:

- è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla procedura di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, lo stesso dovrà allegare all'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva la procura attestante i poteri conferiti:

- in originale e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredata da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

Nell'istanza/dichiarazione il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata). Dovrà essere presentata un'istanza/dichiarazione da parte della mandataria – firmata digitalmente dal suo legale rappresentante – e un'istanza/dichiarazione per ciascuna mandante – firmata digitalmente dal legale rappresentante della mandante.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E. già costituiti l'istanza dovrà:

- indicare le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;
- essere accompagnata dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le categorie che saranno eseguite dai singoli componenti.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., non costituiti l'istanza dovrà:

- indicare le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Dovrà essere presentata un'istanza/dichiarazione per il consorzio, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante, e un'istanza/dichiarazione per ciascuna consorziata esecutrice – firmata digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice. L'istanza, inoltre, dovrà essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre, oltre alla propria istanza/dichiarazione, anche quella dell'ausiliaria.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE compilato sulla piattaforma EmpULIA è reso in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.

Il DGUE dovrà essere:

- compilato in lingua italiana;
- reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante, e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice, firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice. Il DGUE, inoltre, dovrà:

- essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, c. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante e un DGUE per ciascuna mandante, firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante. Il DGUE, inoltre, dovrà:

- indicare le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;
- essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti;

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, c. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante, e un DGUE per ciascuna mandante, firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante. Il DGUE, inoltre, dovrà:

- indicare le categorie e le percentuali dei lavori e le parti delle forniture con le relative percentuali, che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;
- indicare il mandatario;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato nella medesima domanda come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1 e 5 del Codice dei Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori);
 - b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
 - c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - d. direttore tecnico;
 - e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80 del Codice dei Contratti devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica, sia con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto

persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, c. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, c. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Si invitano gli operatori economici a consultare le "linee guida", disponibili sul portale di EmPulia nella sezione "Guide pratiche", inerenti alla compilazione del DGUE elettronico.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente, secondo il modello **allegato 2**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, rende, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

- 1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis) c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano la procedura di affidamento in oggetto;
- 3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i lavori in oggetto nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- 4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni nel bando/disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 5) di essersi recato sul luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori e di aver preso visione delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi e dei patti contrattuali e condizionare l'esecuzione delle opere;
- 6) di essere in grado di fornire, su richiesta della Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui all'articolo 85, comma 2, del Codice dei Contratti;
- 7) di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR;
- 8) di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste nel bando/disciplinare di gara;
- 9) di rispettare ed applicare il Regime 2 relativo ai vincoli DNSH da adottare;
- 10) di rispettare il regime vincolistico definito nella seguente scheda tecnica, le cui misure adottate saranno validate dalla Stazione appaltante mediante l'utilizzo di apposite checklist di controllo disposte dal Ministero di seguito riportate:
 - scheda tecnica 1 – Costruzione nuovi edifici;
 - scheda tecnica 5 – Interventi edili e cantieristica generica;
- 11) di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità;
- 12) di impegnarsi a dimostrare in corso d'opera la conformità al criterio afferente il rispetto dei principi di responsabilità sociale mediante presentazione della documentazione delle etichette che attestino la conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi oggetto di alcune Convenzioni Internazionali, di seguito riportate:
 - a. le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
 - b. la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c. la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario minimo"
 - d. la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
 - e. la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
 - f. la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";

g. art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”

- 13) di impegnarsi a presentare in corso d'opera rapporti di prova e certificazione afferenti le specifiche tecniche dei componenti edilizi utilizzati ai sensi di quanto disposto dall'art. 6.1 del Capitolato Speciale d' Appalto a base di Gara.
- 14) di rispettare ed applicare, dal momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al settore oggetto dell'appalto, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro;
- 15) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva di procedere d'ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni prodotte per partecipare alla gara in oggetto e che, nell'eventualità di irregolarità e/o false dichiarazioni, fatto salvo che il caso non determini ulteriori e diverse sanzioni, procederà alla segnalazione all'ANAC in conformità alle disposizioni di legge;
- 16) di essere consapevole che la Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla procedura di affidamento in qualunque momento della procedura stessa, qualora risulti che il sottoscritto si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80 – commi 1, 2, 4 e 5 – del D. Lgs. n. 50/2016;
- 17) l'insussistenza della condizione prevista dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 (pantouflage), ovvero l'operatore economico non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Ruvo di Puglia che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione, nei confronti dell'impresa che si rappresenta;
- 18) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
- 19) che non è stata comminata l'esclusione delle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);
- 20) che non è stata comminata l'esclusione delle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 11/04/2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);
- 21) l'assenza delle cause di esclusione delle procedure di affidamento disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4 della L. 11/11/2011 n. 180 per non essere stato in grado di dimostrare il possesso dei requisiti;
- 22) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 18/10/2001 n. 383;
ovvero
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 18/10/2001 n. 383, ma che gli stessi si sono conclusi;
- 23) *(per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. n. 267 del 16/03/1942 e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del medesimo R.D.)* di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 110 del Codice, di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 6, del R.D. n. 267/1942;
- 24) *(per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis, del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura)* di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, ove disponibile, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato e di non partecipare alla gara quale Mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. n. 267/1942;
- 25) l'insussistenza delle cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative o determinino divieto a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;

- 26) *(solo per i concorrenti iscritti nel registro della C.C.I.A.A.; all'Albo delle società cooperative; per i concorrenti di un altro Stato membro non residente in Italia indicare i dati di iscrizione in uno dei registri ufficiali professionali o commerciali dello Stato di appartenenza)*
- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura / nell'albo delle società cooperative;
 - i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- 27) che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:
- non esistono sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno o più reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. a, b, b bis, c, d, e, f, g) del D. Lgs. n. 50/2016;
 - non esistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
 - non esistono cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016;
- ovvero**
- l'esistenza, nei confronti dei titolari di cariche di cui all'art. 80 comma 3, delle condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna)/cause di decadenza/esclusione;
- 28) che nell'ultimo anno, antecedente la pubblicazione del bando/disciplinare di gara:
- non ci sono stati soggetti cessati dalle cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
- ovvero**
- che nei confronti dei soggetti cessati:
 - non risultano sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno o più reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. a, b, b bis, c, d, e, f, g) del D. Lgs. n. 50/2016;
 - non risultano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
 - non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016;
- ovvero**
- risultano condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna);
- 29) che nei propri confronti
- non vi sono cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 lett. b bis) e comma 5 lett. b) ed l);
- ovvero**
- di aver riportato condanna (indicare):
- 30) che nei propri confronti
- non sussistono a suo carico e nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 di sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non menzione;
- ovvero**
- che i seguenti soggetti hanno beneficiato della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale per le condanne (indicare nominativi, esatte generalità e condanne oggetto di non menzione);
- 31) che nei propri confronti non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 e comma 5 lett. b), c), c bis), c ter), c quarter) del D. Lgs. n. 50/2016;
- 32) ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, di non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o contributi previdenziali, le cui gravi violazioni non sono definitivamente accertate (*indicare importo e natura del debito, autorità titolare del credito, eventuale impugnazione dell'accertamento del debito, estremi del giudizio, richiesta e/o concessione di rateizzazione del debito*);
- 33) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;
- 34) l'inesistenza di iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- 35) di trovarsi nella situazione di regolarità contributiva in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
- 36) che il soggetto offerente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Ruvo di Puglia né errore grave nell'esercizio della propria attività, che possa essere accertato, con qualsiasi mezzo di prova, da parte di codesta stazione appaltante;
- 37) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

- 38) di accettare il protocollo di legalità sottoscritto in data tra Prefettura UTG di Bari e Comune di Ruvo di Puglia in data 20.04.2012, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- 39) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante allegato alla documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 40) di accettare il protocollo di intesa in materia di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi sottoscritto in data 20.02.2018 con le organizzazioni sindacali CGIL, UST CISL, UIL allegato alla documentazione di gara, per le parti applicabili;
- 41) di aver preso esatta cognizione di tutte le circostanze influenti sulla determinazione del prezzo offerto, che si ritiene remunerativo;
- 42) di accettare, in caso di aggiudicazione e se richiesto dall'Amministrazione, che le prestazioni oggetto dell'appalto abbiano decorrenza anche in pendenza di stipula del contratto;
- 43) di rinunciare formalmente a qualsiasi richiesta di risarcimento spese o danni nel caso di sospensione o revoca della procedura di gara o di sospensione del procedimento amministrativo finalizzato all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- 44) di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 ed al vigente D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di essere informato che i medesimi dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
- 45) qualora un altro partecipante alla gara eserciti – ai sensi della legge n. 241/90 e dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di “accesso agli atti”
- di autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
ovvero
 - di non autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, dando atto che la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- 46) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*c.d. white list*) istituito presso la competente Prefettura;
ovvero
di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*c.d. white list*) istituito presso la competente Prefettura;
ovvero
di non essere tenuto ad iscriversi all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*c.d. white list*);
- 47) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 (*c.d. Codice delle leggi antimafia*);
- 48) trattandosi di opera finanziata dai fondi del PNRR, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021:
- a) (*nel caso di OO.EE. che occupano un numero superiore a cinquanta dipendenti*) di allegare rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47. c. 2 cit.);
 - b) (*nel caso di OO.EE. che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e pari o inferiore a 50 dipendenti*), di impegnarsi a trasmettere all'Ente Committente, entro sei mesi dalla conclusione del contratto:
 - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. (art. 47 c. 3);
 - la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. (art. 47 c. 3 bis);
 - c) di aver assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L.68/1999 (art. 17) (art. 47 c. 4);

- d) di impegnarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30 %, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47 c. 4);
- 49) di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021;
- 50) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore (i) i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 2 e 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, concorrendo il subappaltatore (i), con l'aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;
- 51) di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle Categorie di Lavorazione del presente appalto, con le classifiche minime richieste ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) e in conformità all'allegato «A» al citato Regolamento, adeguate a coprire l'importo complessivo dei lavori;
- 52) di impegnarsi a garantire, ed a far garantire al subappaltatore (i) in caso di ricorso al subappalto, per tutta la durata dei lavori e del contratto di appalto, la piena rispondenza ai requisiti di cui alla relazione tecnica di rispondenza ai C.A.M., facente parte del progetto esecutivo;
- 53) di essere a conoscenza che le comunicazioni di cui all'artt. 52 e 76 del Codice saranno trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma telematica EmPulia;
- 54) di allegare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello ([allegato 5](#));
- 55) di allegare la dichiarazione del titolare effettivo secondo il modello ([allegato 6](#));
- 56) di allegare la dichiarazione rispetto divieto *pantouflage* operatore economico ([allegato 7](#));

L'allegato 2 è sottoscritto digitalmente secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Per quanto concerne le attestazioni di possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si evidenzia che il legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico rende, mediante il modello DGUE ed il modello di dichiarazione di cui in allegato 2, le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per conto di tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo - ossia del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (come i revisori contabili e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati dalle cariche prima indicate nell'anno antecedente la data dell'invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In alternativa, nei suindicati modelli di dichiarazione dovrà essere specificato che ciascun titolare di cariche, di cui all'art. 80 comma 3, provvederà autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni, sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione societaria, le suddette dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.

16.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Alla documentazione di cui ai paragrafi 15.1 (istanza di partecipazione/dichiarazione – [allegato 1](#)) – 15.2 (DGUE) – 15.3 (documentazioni integrative – [allegato 2](#)) il concorrente allega altresì:

- 1. VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO** - L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo, effettuato come da precedente punto 16.1, può essere allegata senza sottoscrizione digitale. In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I. In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 642/1972.

2. **COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE** (per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti).
3. **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO** di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, ove dovuta.
4. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

Si precisa che:

- i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario.
- in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario.

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

5. **DICHIARAZIONE DI ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI**: il concorrente dovrà presentare la dichiarazione mediante apposito modello (**allegato 5**).
6. **DICHIARAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**: il concorrente dovrà presentare la dichiarazione mediante apposito modello (**allegato 6**);
7. **DICHIARAZIONE RISPETTO DIVIETO PANTOUFLAGE OPERATORE ECONOMICO**: il concorrente dovrà presentare la dichiarazione mediante apposito modello (**allegato 7**).
8. **ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE** rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato nel presente invito;
9. **CONTRIBUTO ANAC** di € 165,00 - secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 - con le modalità reperibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>;
La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'ANAC potrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

10. DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Anche i documenti di cui al presente punto sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione, secondo il modello allegato (**allegato 3**) attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i Consorzi stabili, i Consorzi di Cooperative e quelli di imprese artigiane

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara - qualora non vi sia tale indicazione, si intende che il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio.

11. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico nella sezione, "**Offerta**" direttamente sulla riga "**Elenco Prodotti**" nel campo del foglio denominato "**Relazione tecnica**" dovrà inserire la documentazione contenente gli elementi di natura tecnica, come segue:

- **Relazione tecnica**, strutturata in sezioni e sottosezioni corrispondenti ai singoli criteri di valutazione dell'offerta tecnica, che illustri tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione degli stessi, come specificato nella Tavola O. M.; in particolare, in merito al criterio "Premialità sociale", dovrà essere indicato il numero di lavoratori che si prevede di assumere o mantenere in servizio, per la durata del contratto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 112 c.2 del D.Lgs. 50/2012 e s.m.i. (vd. art. 11 del Protocollo d'intesa sindacale con l'Amministrazione del Comune di Ruvo di Puglia, in materia di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e clausola sociale, del 20/02/2018).

L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, in carta semplice, e deve essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti raggruppati/associati, l'offerta **dovrà** essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione di cui al paragrafo 16.1.

Il concorrente indica, mediante una motivata dichiarazione, le parti dell'offerta eventualmente coperta da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali si nega l'ostensione. Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici o commerciali. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Verranno adottati i seguenti criteri di valutazione delle offerte:

- Offerta tecnica: max pt. 90 su 100;
- Premialità sociale max p.t. 4 su 100
- Offerta economica: max pt. 6 su 100;

Secondo quanto previsto dalle Linee guida n° 2 dell'ANAC, per ogni sub criterio soggetto a valutazione discrezionale i componenti della commissione procedono all'assegnazione diretta dei coefficienti variabili tra 0 e 1 sulla base della qualità tecnica e funzionale delle offerte, delle peculiarità delle soluzioni tecniche e modalità operative adottate, nonché degli obiettivi che si intendono perseguire, come di seguito indicato:

ottimo	1,00
distinto	0,80
buono	0,60
discreto	0,40
sufficiente	0,20

mediocre	0,10
insufficiente	0,00

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa, sono determinati effettuando la media dei coefficienti che ogni componente della commissione ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio.

Ogni singolo commissario può assegnare punteggi intermedi rispetto a quelli previsti nella tabella di qualità soprariportata.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'assegnazione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, di cui alle linee guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i

P_a = peso criterio di valutazione a

P_b = peso criterio di valutazione b

P_n = peso criterio di valutazione n

Non è prevista alcuna riparametrazione dei punteggi.

Per quanto riguarda la valutazione dei criteri relativi a Premialità sociale e Offerta economica si fa riferimento alle formule riportate nella tavola O.M., allegata al presente invito.

12. OFFERTA ECONOMICA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma telematica EmPulia.

L'offerta economica inserita nel sistema telematico dovrà indicare il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, pari ad € **1.388.062,93** al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'IVA.

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione "Offerta" direttamente sulla riga "Elenco Prodotti" il ribasso percentuale offerto nell'apposito campo denominato "PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA". Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero o a cento. Il ribasso percentuale dovrà essere espresso con massimo due cifre decimali sia nell'apposito campo della piattaforma che nella dichiarazione di offerta.

La piattaforma telematica genererà automaticamente il documento "Offerta economica" ovvero un file .PDF standardizzato contenente i valori innanzi indicati. Il concorrente dovrà quindi effettuare il download del file .PDF dell'offerta economica, generato automaticamente secondo le modalità innanzi esposte, firmarlo digitalmente e caricarlo nel sistema telematico.

Unitamente al citato file .PDF offerta economica l'operatore economico inserisce a sistema il file di cui al modello caricato sul portale (allegato 4), firmato digitalmente, con cui lo stesso specifica i propri costi della manodopera e rende le dichiarazioni ivi previste.

La dichiarazione d'offerta dovrà contenere la dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

N.B. Nella dichiarazione d'offerta il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro e la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice a pena di esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta economica **dovrà** essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione di cui al paragrafo 16.1.

In caso di discordanza tra l'offerta riportata sulla piattaforma informatica e quella indicata nella dichiarazione firmata digitalmente sarà tenuta in considerazione l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'offerente rimarrà impegnato per centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto **escluse** le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell'offerta, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese.

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

In caso di offerte uguali l'appalto sarà aggiudicato all'offerta con il più alto punteggio conseguito complessivamente per l'offerta tecnica e per la premialità sociale. Se la parità permane verrà effettuato un sorteggio.

L'Ente appaltante si riserva, senza che il concorrente e/o aggiudicatario possa vantare alcun diritto ad indennizzi, a rimborsi, o a qualsivoglia altra forma risarcitoria, a qualsiasi titolo pretesi, la facoltà :

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida che risulti soddisfacente ed economicamente congrua, non anomala;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o economicamente incongrue;
- di non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse successivi alla gara.

13.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Tutte le sedute pubbliche si svolgeranno **in modalità telematica "virtuale"** attraverso la piattaforma telematica **senza la presenza fisica degli operatori economici partecipanti.**

La Piattaforma telematica, in effetti, garantisce il pieno rispetto dei principi dell'azione amministrativa (trasparenza e pubblicità in primo luogo), nonché la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, l'integrità e l'invulnerabilità della documentazione "caricata" dai concorrenti e dalla Stazione appaltante (senza che occorra a presidio la presenza del pubblico).

La prima seduta di gara è fissata per il **giorno 24 luglio 2023 alle ore 10:00.**

Tale seduta, se necessario, potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. Gli aggiornamenti delle sedute saranno comunicati con anticipo ai concorrenti sulla piattaforma telematica.

14.VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - SEGGIO DI GARA

L'apertura e la verifica della documentazione amministrativa presentata dalle imprese concorrenti verrà svolta dal seggio di gara.

Il seggio di gara, procederà, nella prima seduta pubblica "virtuale", a verificare che le offerte pervenute siano ancora criptate all'interno della piattaforma telematica e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Commissione appositamente nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte composta di n. 3 membri procederà poi alla valutazione della documentazione costituente l'offerta tecnica di ciascuna delle ditte ammesse e alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui al presente invito.

Nel giorno ed ora che saranno adeguatamente comunicati ai concorrenti a mezzo portale EmpULIA, la Commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche conseguite da ciascuna ditta e procederà alla apertura delle buste contenenti l'offerta economica dando lettura dei ribassi di ciascuna di esse e determinando l'offerta economicamente più vantaggiosa mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità di valutazione così come stabilite e dettagliate nella Tav. OM di cui al presente invito.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria.

Qualora il punteggio relativo all'offerta economica e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 ed il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, il Responsabile Unico del Procedimento con il supporto della Commissione Giudicatrice procede alla valutazione di congruità delle offerte così come previsto dall'art. 97 sopra richiamato.

All'esito del procedimento di verifica la Stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nel caso di unica offerta valida che però risulti idonea o conveniente, si procederà ad aggiudicazione.

15.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e dandone informazione al RUP.

Prima dell'aggiudicazione, il RUP richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione la stazione appaltante procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

Decorsi tali termini la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non far luogo alla gara e di prorogarne la data o di non procedere all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

La presentazione dell'offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, ma non per l'Amministrazione, fino a quando non sarà perfezionato il procedimento di aggiudicazione.

Le offerte vincoleranno i soggetti concorrenti non aggiudicatari per 180 giorni oltre la data dell'effettivo esperimento della gara nell'eventualità che, per qualsiasi motivo, si debba sciogliere il vincolo contrattuale con il soggetto vincitore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto (art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016).

La stipulazione del contratto avviene entro 60 giorni ed è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. 159/11. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 terzo periodo, D.L. 76/2020, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso per fatto imputabile all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata semplice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

La stazione appaltante potrà procedere alla consegna dell'appalto mediante esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016, precisando che ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021 “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.

16.ACCESO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi a seguito di istanza al seguente indirizzo pec: protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it.

17.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR per la Puglia entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Responsabile del procedimento sopra indicato (Direzione Area 5 – Edilizia e Urbanistica del Comune di Ruvo di Puglia).

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Comuni di Bitonto e Ruvo di Puglia sono contitolari del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 26 del Reg. UE 2016/679, per la finalità di gestione in forma associata da parte dell'Ufficio Comune operante come Centrale di Committenza della presente procedura di gara.

Per i trattamenti di dati personali che esulano dalla finalità di gestione in forma associata da parte dell'Ufficio Comune operante come Centrale di Committenza delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui al precedente art. 1, comma 2, della presente convenzione., le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi e, pertanto, si impegnano al rispetto del Reg. UE 2016/679.

Responsabile della protezione dei dati personali

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ISFORM & CONSULTING SRL - Via Guido Dorso 75 - 70125 - Bari - email info@isformconsulting.it - PEC isform.srl@pec.it - Tel.0805025250; Persona fisica da contattare: Francesco Maldera.

Finalità del trattamento: il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, "dati personali" (o anche "dati") da Lei comunicati per dare esecuzione ad un contratto in cui l'interessato è parte o per dare esecuzione a misure precontrattuali.

Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che la Centrale di Committenza acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e pre-contrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale sia della Centrale di Committenza che del COMUNE DI RUVO DI PUGLIA ed eventualmente per finalità di rilevanti interessi pubblici, connessi allo svolgimento dei rapporti. I motivi appena esposti costituiscono la base giuridica del relativo trattamento (cfr. art. 6 co. 1 lett. b, c ed e del GDPR, nonché art. 9 co. 2 lett. g del GDPR).

Descrizione del trattamento: i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. Il dato è trattato per espletare la verifica (in fase pre-contrattuale o contrattuale) di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici che sono in rapporto con la Centrale di Committenza e con il Comune di RUVO DI PUGLIA, al fine di:

- svolgere le attività preliminari connesse in particolare alla effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (anche in considerazione di quanto prescritto dalla normativa antimafia) e di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali);
- svolgere le attività finalizzate alla valutazione dell'offerta presentata (economica e tecnica, quest'ultima, ove prevista) oltre che le attività finalizzate alla valutazione dell'anomalia dell'offerta (ove necessario);
- gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento, esecuzione del contratto);
- gestire l'eventuale fase contenziosa.

Natura dei dati Personali, dati personali relativi a condanne penali e reati. Quali sono i dati personali strettamente necessari per perseguire la finalità descritta: tutti i dati possono essere comunicati volontariamente dagli interessati, ovvero, per motivazioni strettamente ed esclusivamente connesse all'adempimento delle normative che disciplinano le attività della Centrale di Committenza e del Comune di RUVO DI PUGLIA, possono essere raccolti da fonti pubbliche che forniscono tali informazioni per compito istituzionale. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle vigenti disposizioni.

I dati detenuti dalla CENTRALE DI COMMITTENZA e dal Comune di RUVO DI PUGLIA potranno essere conosciuti: da personale interno limitatamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni lavorative di ciascuno, da soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi, da soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che svolgono servizi di verifica della conformità normativa posta in essere da CENTRALE DI COMMITTENZA e Comune di RUVO DI PUGLIA (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: l'ANAC, la Regione Puglia, INNOVA PUGLIA S.p.A. (per le procedure gestite su piattaforma

EMPULIA), CONSIP S.p.A. (per le procedure gestite sul MEPA), Ispettorato del lavoro, Autorità Giudiziaria ecc.), da soggetti a cui la comunicazione è necessaria per la gestione del rapporto contrattuale, a personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed in modo limitato a quanto strettamente necessario. In alcun caso la CENTRALE DI COMMITTENZA e il COMUNE di RUVO DI PUGLIA comunicano dati a terzi se ciò non è necessario per l'espresso adempimento ad obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.

Potrebbe rendersi necessaria la registrazione e/o conservazione di dati personali presenti nella documentazione inerente a:

- DURC (acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza);
- Visure camerali (acquisiti tramite il sistema Verifiche PA);
- Certificato del Casellario Giudiziale integrale e Certificato dei carichi pendenti (riferiti ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del codice), quest'ultimo da acquisire presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza; Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, Banca Dati Servizio Contratti Pubblici; FVOE (ANAC);
- Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), quando sarà istituito;
- Comunicazioni ed Informative Antimafia (Consultazione della banca dati su: <https://bdna.interno.it>);
- Verifica regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate);
- Impiego di lavoratori disabili (Provincia);
- Iscrizione al M.E.P.A./EMPULIA;
- S.O.A./I.S.O.

Le verifiche di cui innanzi sono necessarie anche per i casi di avvalimento e/o subappalto e/o RTI (mandataria e mandanti) e/o reti di imprese.

Modalità per fornire l'informativa: la presente informativa viene resa a corredo della documentazione di gara predisposta. Al momento della stipula del contratto potrà rendersi necessario consegnare un'ulteriore informativa più specifica in funzione del servizio reso o del bene acquisito o della prestazione e/o opera in materia di lavori. Verrà valutata caso per caso, a seconda delle situazioni, la eventuale nomina e designazione di un responsabile esterno che dovrà garantire e presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che soddisfi i requisiti di cui all'art. 28 del Reg. U.E. 2016/679 (GDPR) e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Periodo di conservazione dei dati: tutti i dati detenuti da CENTRALE DI COMMITTENZA e Comune di RUVO DI PUGLIA vengono conservati solamente per il periodo necessario in base alle necessità gestionali ed agli obblighi normativi applicabili, nonché in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Diritti dell'interessato: la normativa riconosce importanti diritti a tutti gli interessati; Si ricorda che tra i diritti che la norma garantisce vi sono quelli di accesso ai dati personali, di rettifica o cancellazione degli stessi, di richiesta di interruzione del trattamento, la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali dell'Operatore Economico a cui la presente informativa è rivolta è realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Accesso ai dati: i dati personali dell'Operatore Economico a cui la presente informativa è rivolta potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori dei contitolari nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.

Trasferimento dati: i dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal

caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere: tutti i dati richiesti all'interessato sono necessari per la gestione del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale e/o in quanto la loro acquisizione è prevista dalle normative che regolano tale rapporto. Pertanto, la mancata comunicazione dei dati richiesti durante tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale potrebbe causare: l'impossibilità di costituire il rapporto contrattuale stesso, l'interruzione del rapporto, il risarcimento del danno o lo svolgimento di ulteriori specifici trattamenti giustificati dal legittimo interesse del COMUNE DI RUVO DI PUGLIA come in precedenza indicato.

Diritti dell'interessato: nella qualità di interessato, ciascun Operatore Economico (persona fisica), a cui la presente informativa è rivolta, ha i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Regolamento UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - dell'origine dei dati personali;
 - delle finalità e modalità del trattamento;
 - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Facoltà di reclamo: la normativa stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all'Autorità nazionale di controllo che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

Modalità di esercizio dei diritti: l'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati tramite e-mail all'indirizzo: email info@isformconsulting.it - PEC isform.srl@pec.it

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: tutti i dati richiesti all'interessato sono necessari per la gestione del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale e/o in quanto la loro acquisizione è prevista dalle normative che regolano tale rapporto. Pertanto, la mancata comunicazione dei dati richiesti durante tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale potrebbe causare: l'impossibilità di costituire il rapporto contrattuale stesso, l'interruzione del rapporto, il risarcimento del danno o lo svolgimento di ulteriori specifici trattamenti giustificati dal legittimo interesse del COMUNE DI RUVO DI PUGLIA come in precedenza indicato.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE
Dott.ssa Bianca De Zio
[documento firmato digitalmente]